

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

12

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale
Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini - M.L. Mangini -
M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2026

Notariorum Itinera

Varia

12

Collana diretta da Valentina Ruzzin

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale

Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini -

M.L. Mangini - M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA 2026

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Dipartimento di
Ricerca e
Innovazione Umanistica

Volume stampato con i fondi del **Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020**, dal titolo:
Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere, codice
progetto: 202032CZ3B_002 - CUP: B97G21000080005-Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Violante.

I N D I C E

<i>Introduzione</i>	pag. 7
Xavier Costa-Badia, « Christo regnante, rege expectante »: <i>ambigüedad y compromiso político en la datación diplomática de los condados catalanes de época altomedieval (siglos IX-XI)</i>	» 13
Umberto Maria Delmastro, <i>Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo</i>	» 43
Alejo Albares Villalba, <i>Prosopografía e nuovi contributi documentari sulla Cancelleria di Enrico (IV), principe delle Asturie (1440-1454)</i>	» 63
Davide Passerini, <i>I formulari del regno di Napoli nei secoli XIV-XVI: una proposta di definizione tipologica</i>	» 93
Maria Rosaria Vassallo, <i>Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese</i>	» 119
Gianluca Bocchetti, <i>Per una tipologia della documentazione connessa alla distribuzione del sale nel regno aragonese di Napoli</i>	» 149
Roberta Svanoni, <i>Appunti per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo</i>	» 171
Cristina Solidoro, <i>Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie</i>	» 189
Sofie Auer, <i>Caratteristiche intrinseche in periodi di cambiamento. La papstgeschichtliche Wende nei documenti pontifici attraverso gli esempi della formula di perpetuità e della salutatio</i>	» 239
Nicolò Galluzzi, <i>Nel segno del grifone. Scriniarii degli arcivescovi ed élite notarile a Bari, secoli XI-XII</i>	» 261
Jaime Ruano Benito, <i>Copiar 'bulas de primacía' para la catedral de Toledo en el siglo XII: oficinas, actores y documentos</i>	» 291



Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese

Maria Rosaria Vassallo

mariarosaria.vassallo@unisalento.it

1. *Introduzione*

L'attenzione rivolta da storici e diplomatisti alle scritture pratiche e ordinarie ha portato più di recente a valutare anche varie tipologie documentarie redatte dalle amministrazioni pubbliche e semipubbliche (come registri contabili e giudiziari, trattati), nonché generi documentari prodotti dagli operatori economici (documenti commerciali e finanziari)¹. In ambito storico, sulla scorta dei generali *linguistic turn* e *archival turn*, le diverse fonti scritte sono state studiate come elementi di definizione del potere. Partendo dall'analisi dei caratteri formali e linguistici, delle pratiche di redazione e di conservazione delle scritture, la storia delle istituzioni è oggi considerata sempre più « storia documentaria delle istituzioni »².

Al centro di questo breve contributo è lo studio della ricevuta, stilata da un notaio e scritta da un ufficiale o da un privato, in forma autografa o tramite l'ausilio di uno scrivano³. Trattasi di uno dei documenti più diffusi non solo nel bacino mediterraneo, ma in tutti i territori dell'impero romano e i cui caratteri essenziali dovevano es-

* Il saggio si inserisce all'interno dei lavori del progetto PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, p. i. Francesco Senatore.

¹ Sulle scritture ordinarie e pragmatiche si rinvia al laboratorio sulle scritture grigie *Écritures grises. Les instruments de travail administratif en Europe méridionale*, diretto da A. Fossier, J. Petitjean, C. Revest; BERTRAND 2015; LAZZARINI 2016, pp. 277-294; BUFFO 2017, pp. 11-56; LAZZARINI 2021. Per una panoramica sulle scritture giudiziarie v. *Documentazione degli organi giudiziari 2012; Registri della giustizia penale 2021; Giustizia, istituzioni e notai 2022*. Riguardo alle scritture giudiziarie del regno di Napoli v. COLESANTI, SANTORO 2008; SAKELLARIOU 2011; COLESANTI, SANTORO 2021; DRAGO TEDESCHINI 2022; PETRACCA 2022. Inoltre nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, p. i. Francesco Senatore, si segnalano i volumi *Procedure e scritture giudiziarie 2026* e *Potere messo per iscritto* in corso di stampa. Sui documenti commerciali v. CALLERI, PUNCUH 2002; PETRACCA 2022; i saggi in *Documents du commerce 2018*, in particolare NICOLAJ 2018, pp. 1-11 e i contributi in *Ordine, calcolo e "ragione" 2025*.

² SENATORE 2023, p. 39.

³ Nella sterminata bibliografia sulle obbligazioni mi limito a ricordare per un inquadramento generale ASTUTI 1952; GUALAZZINI 1957; e, dal punto di vista diplomatistico, NICOLAJ 2003.

sere facilmente riconoscibili nel Quattrocento, quando le relazioni commerciali, finanziarie, culturali e diplomatiche furono particolarmente intense.

L'analisi è stata effettuata su un campione di circa cento⁴ quietanze rilasciate tra il 1442 e il 1497, attualmente conservate nell'Archivio di Stato di Napoli, nelle serie *Carte aragonesi varie* e *Sommaria, Dipendenze* dove, a partire dal secondo dopoguerra, è confluita la documentazione emersa durante il riordino di questo archivio⁵. L'indagine è stata condotta sulle ricevute trasmesse in originale, tralasciando le copie, pur giunte in gran numero; tale scelta è stata dettata dall'esigenza di esaminare oltre alle caratteristiche formali anche quelle materiali del documento (formato, *mise en page*, sistemi di piegatura) al fine di una ricostruzione del relativo iter di conservazione e di archiviazione, sulla base di gruppi di quietanze con caratteri omogenei.

2. La ricevuta nel Mezzogiorno aragonese

La ricevuta nel Mezzogiorno aragonese, denominata *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, *poliza*, tutte voci riconducibili ai due etimi greci ἀποχή, quietanza (da ἀπέχω ricevo) e ἀπόδειξις⁶, dimostrazione (da ἀποδείκνυμι dimostrare), costituiva una garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, era quindi una *securitas* (tabella 1)⁷.

⁴ Le cento quietanze non comprendono quelle stilate da uno stesso redattore: sono i casi, tra i tanti, del notaio Francesco di Giovanni, estensore di cinque ricevute, del notaio Gaspare di Ambrosio redattore di sei e del notaio Paolo Caponigro, di ben trentacinque apodisse. Per il primo si v. Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie* (d'ora in poi *Carte aragonesi varie*), V, 179, 192, 194, 208 e per il secondo *ibidem*, V, 189, 193, 195, 196, 197, 205 e per l'ultimo *ibidem*, IV, 99; V, 107; X, 1-33.

⁵ All'interno del progetto PRIN 2020, *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, le serie *Dipendenze* e *Diversi della Sommaria* sono state oggetto di inventariazione sul sito dell'Archivio di Stato. Delle *Carte aragonesi varie* è in corso di stampa il regesto a cura di Francesco Senatore e di chi scrive (*Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli*). Quest'ultima serie, creata dagli archivisti napoletani durante il riordino del materiale documentario sopravvissuto all'incendio del 1943, è composta da dieci cartelle, contenenti circa 900 pezzi archivistici, diversi per tipologia (atti processuali, ricevute, mandati, bandi, memoriali solo per citarne qualcuno) e per consistenza (dal singolo foglio sciolto al registro di 120 carte). Sulle *Carte aragonesi varie* v. SENATORE 2018, pp. 230-232 e SENATORE 2023, p. 484.

⁶ Il diritto greco antico conosceva i contratti letterali, come il prestito a cambio marittimo – *daneion nautikon* – (BISCARDI 1982, pp. 155-157) e prevedeva anche le quietanze scritte. Si vedano a tal proposito SEGRÈ 1945 e gli esempi di ricevute di pagamento di canoni di affitto presenti nei papiri egiziani, anche in forma epistolare: *Papiri della Società Italiana* 2018, pp. 112, 113, 119, 186, 252. Per le ricevute romane si rimanda alle *apochae* pompeiane di Lucio Cecilio Giocondo v. J. ANDREAU 1974. Il diritto greco (diritto attico) continuerà a sopravvivere in Oriente anche dopo la *Constitutio Antoniniana* del 212 «contrastando e influenzando il diritto romano fino alla compilazione giustiniana»: BISCARDI 1982, p. 10; BRANDILEONE 1886.

⁷ Si constata l'assenza di studi storici specifici relativi alla ricevuta, sebbene cenni alle *apodixae* nel Mezzogiorno aragonese siano presenti in alcuni saggi di Francesco Senatore. Si rimanda quindi a

Tabella 1. *Etimologia*

Greco	Latino	Volgare italiano	Volgare catalano
ἀπόδειξις	apodixa	apodissa Podissa Potissa pudessa polisa Poliza Pollesa	Polisa Polica
ἀποχή	apoca		

Fonti: Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie; Sommaria, Dipendenze, I e II serie; Sommaria, Diversi, I e II* Numerazione.

Diffuse già nel diritto greco, nella compilazione giustiniana le ricevute, dette dunque *securitates* o *apochae*, costituivano una prova dell'estinzione di un debito. Nel 528 si stabilì che, in caso di obbligazione in *litteris*, al debitore sarebbe bastato provare l'adempimento con una *securitas in scriptis* oppure con cinque testimoni (C. 4, 20, 18)⁸ mentre, per debiti maggiori di 50 libbre, la quietanza doveva essere sottoscritta da tre testimoni di buona fama (C. 4, 2, 17)⁹.

SENATORE 2017, p. 122 e SENATORE 2018. Si segnala inoltre un'attenzione per le voci 'apodissa, polizza' e per le relative occorrenze nei vocabolari storici e nei testi medievali in DELL'ANNA 2016, pp. 214, 215. In particolare Maria Vittoria Dell'Anna nota che «*apodissa* e *polizza*, nel significato di 'ricevuta, attestazione di pagamento', hanno selezionato nel tempo un diverso valore in rapporto alla collocazione cronologica della cosa designata: *polizza* è riferita a documenti scritti del presente e del passato; *apodissa* in testi moderni e contemporanei si riferisce piuttosto a documenti medievali». Numerose attestazioni di *apodixa* nei testi delle aree italo-romanze, iberoromanze e galloromanze sono in MELCHIONNO 2024, p. 179 e sgg.

⁸ *Codex*, p. 160: «*Testium facilitatem, per quos multa veritati contraria perpetrantur, prout possibile est, resecantes omnibus praedicimus, qui in scriptis a se debita rettulerunt, quod non facile audientur, si dicant omnis debiti vel partis solutionem sine scriptis fecisse velintque viles et forsitan redemptos testes super huiusmodi solutione producere, nisi quinque testes idonei et summae atque integrae opinionis praesto fuerint solutioni celebratae hique cum sacramenti religione deposuerint sub praesentia sua debitum esse solum, ut scientes omnes ita ea statuta esse non aliter debitum vel partem eius persolvant, nisi vel securitatem in scriptis capiant vel observaverint praefatam testium probationem: his scilicet, qui iam sine scriptis debitum vel partem eius solverunt, praesenti sanctione merito excipiendis. Sin vero facta quidem securitas sit, fortuito vero casu vel incendiis vel naufragiis vel alterius infortunii perempta, tunc liceat his qui hoc perpessi sunt causam peremptionis probantibus etiam debiti solutionem per testes probare damnumque ex amissione instrumenti effugere.*»

⁹ *Codex*, p. 151: «*Super chirographariis instrumentis haec pro communi utilitate sancienda duximus, ut, si quis pecunias credere supra quinquaginta libras auri voluerit vel super reddito debito securi-*

Nei secoli successivi diminuì l'attenzione del legislatore per queste scritture. Durante l'età sveva le apodisse sono richiamate solo in due costituzioni: la Const. I, 80 *De instrumentis conficiendis* relativa alle modalità di redazione e convalida dei documenti¹⁰, che prevedeva l'impiego della carta per le apodisse, laddove invece per gli altri *instrumenta* veniva imposto l'uso della pergamena, e la Const. I, 52,2 *Causas alias* che obbligava i notai d'atti del giustiziere a redigere le *apodixae* dei proventi dell'ufficio di giustizierato e a consegnarle a quanti avevano versato tali somme, ottenendo dagli stessi le *antapochae* sui pagamenti effettuati¹¹.

In seguito, in età angioina e aragonese gli interventi normativi regi relativi alle apodisse mirarono a regolarizzarne l'emissione da parte dell'amministrazione, nell'eventualità di trasferimento di denaro o di altri beni da parte degli ufficiali periferici a quelli centrali, nonché nei casi di riscossione di imposte, di pagamento degli stipendi¹² o di spostamento di risorse al di fuori del regno¹³.

La quietanza, dunque, emessa da un creditore a un debitore, costituendo una prova dei beni o delle somme di denaro percepite, ossia accertando l'estinzione dell'obbligazione, era una delle *cautelae* che l'ufficiale regio consegnava alla Sommaria, supremo organo finanziario del regno, insieme al suo registro per il controllo contabile. Nelle scritture analizzate il debitore è quindi sempre la curia regia, mentre il creditore è un ufficiale o un privato, a volte rappresentati da un procuratore che, invece, agisce sempre quando il creditore è una comunità (ecclesiastica, cittadina o rurale).

Le ricevute, perciò, venivano richieste ogni qualvolta vi era un trasferimento di proprietà di cose fungibili – denaro, beni mobili e immobili – e potevano riguardare

tatem accipere, cum amplius sit memorata quantitate, sciat non aliter debere chirographum a debitore vel creditore percipere, quam si testimonium trium testium probatae opinionis per eorum subscriptiones idem chirographum capiat. Nam si citra huiusmodi observationem chirographum pro pecuniis memoratam auri quantitatem excedentibus proferatur, minime hoc admitti ab iudicantibus oportet. Quod in futuris creditis vel debitorum solutionibus locum habere oportet ».

¹⁰ CARVALE 1982, pp. 112, 113.

¹¹ « de receptis infra diem receptionis gratis faciant apodixam et ipsi antapocam recipiant de solutis »: *Konstitutionen Friedrichs II*, p. 212.

¹² Per i formulari risalenti a Carlo II relativi agli uffici dei portolani, dei maestri dei passi, dei maestri delle foreste, dei massari e dei provvisori dei castelli v. *Formularium curie Caroli secundi*, pp. 44, 52, 58, 62, 70, 79, 93. Per i capitoli di Roberto d'Angiò e di Giovanna I v. *Constitutiones regni*, pp. 356, 359, 369.

¹³ In alcuni provvedimenti aragonesi è ripreso il dettato normativo angioino: così la prammatica sui percettori emanata nel 1464 da Ferrante ripropone un capitolo promulgato da Roberto d'Angiò nel 1317. V. *Constitutiones regni*, p. 356 e DELLE DONNE 2012, p. 346.

diversi negozi giuridici, quali la compravendita, il mutuo, il deposito e la prestazione di attività lavorative (la *locatio operarum*).

3. Caratteri formali estrinseci

Redatte su carta, così come previsto dalla suddetta Const. I 80, *De instrumentis conficiendis*¹⁴, su un foglio sciolto, spesso un bifoglio, le ricevute aragonesi presentano perlopiù la scrittura disposta parallelamente al lato corto; il ricorso alla forma trasversale è attestato in alcuni documenti (a Barletta, Lucera, Manfredonia, Ruvo e Trani)¹⁵ e in alcune apodisse scritte in forma di lettera (a Bivona, Napoli, Sulmona)¹⁶, che talora hanno le dimensioni di un biglietto.

Una volta stilata, la quietanza veniva consegnata al funzionario debitore, il quale (o altri in sua vece) provvedeva a conservarla in quello che oggi definiremmo 'archivio corrente' del suo ufficio, dove trovavano posto tutte le scritture inerenti alla sua gestione (mandati, lettere, registri contabili), della cui veridicità le ricevute costituivano una cautela, una *securitas*.

L'apodissa, quindi, nell'ufficio del debitore veniva piegata due o tre volte, alternativamente nel senso della larghezza e della lunghezza, in modo da formare un biglietto rettangolare (largo la metà del (bi)foglio o di dimensioni inferiori, circa 110 mm) oppure, con un numero maggiore di pieghe, un quadrato, su cui erano sintetizzate la natura giuridica del documento e altre informazioni utili (nome dell'attore/creditore, quantità di denaro o di beni ricevuti) (Fig. 1 e Fig. 2)¹⁷. Il sommario, che talvolta finiva con il costituire un vero e proprio regesto, è un elemento riscontrabile in gran parte della documentazione amministrativa aragonesa sciolta, cioè non rilegata in registro (compresa quella giudiziaria), e poteva ridursi alla sola elencazione del negozio e dell'attore/attori giuridici (Fig. 3 e Fig. 4):

¹⁴ « Ex instrumentis in chartis papyri vel modo alio quam, ut praedictum est, scriptis, nisi sint apochae vel antapochae, in iudiciis vel extra iudicia nulla omnino probatio assumatur »: *Konstitutionen Friedrichs II*, p. 254.

¹⁵ *Carte aragonesi varie*, III, 5; IV, 32, 36.

¹⁶ *Ibidem*, IV, 43, 64, 84, 99.

¹⁷ La posizione del sommario sul verso del foglio dipendeva dalle modalità con cui era stata ripiegata la quietanza, anche se frequentemente è al centro o in alto a destra.

Tabella 2. *Sommario*

tipologia documentaria	sommario
ricevuta	« Apodixa de unciis tribus solutis Manfredo de Aprilis substituto in fundico salis Manfredonie pro salario suo mensium sex anni XII indictionis » ¹⁸
atto giudiziario, citazione	« Citatio pro dompna Rosa contra Dominicum de Roito » ¹⁹
atto giudiziario, petizione	« Peticio pro Nicolao de Bono contra baiulos rocce Bernarde » ²⁰

A questo punto, in attesa di inviare il materiale documentario alla regia Camera della Sommaria, l'ufficiale periferico poteva ricorrere a diversi metodi di archiviazione, che così sintetizziamo:

- a) ricevuta sciolta;
- b) ricevuta unita ad altre *cautelae*;
- c) 'metodo a libro'.

La ricevuta sciolta, attestata nella maggior parte dei casi, consisteva nel raccogliere le quietanze tutte insieme senza alcuna legatura, in modo da inserirle sciolte, direttamente nel registro contabile da sottoporre alla revisione dei razionali; meno frequente, invece, è la presenza della ricevuta unita ad altre cautele, come i mandati, tramite una cucitura con un doppio filo di cotone (Fig. 5).

Vi era poi un sistema di piegatura e di raccolta che abbiamo definito 'metodo a libro' che prevedeva l'inserimento delle quietanze una dentro l'altra, mediante una di piegatura del foglio volto a costituire una specie di coperta di un codice, sul cui 'dorso' era ripetuto il nome del creditore – nei nostri casi quello di una comunità – o la quantità del bene mobile a questo versato – come i tomoli di sale – (Fig. 6 e Fig. 7).

A questi tre metodi va aggiunta infine la possibilità di raccogliere in un registro le ricevute redatte singolarmente su bifogli sciolti (eventualità, per ora, rilevata solo nella provincia di Principato in occasione della distribuzione dei tomoli del sale alle università), o di far redigere le quietanze direttamente in un quaderno (Fig. 8).

¹⁸ *Carte aragonesi varie*, IV, 36.

¹⁹ *Ibidem*, IX, 588.

²⁰ *Ibidem*, IX, 603.

Successivamente, la ricevuta, allegata al registro contabile, come ogni altra scrittura redatta dagli ufficiali periferici e centrali, veniva inoltrata alla regia Camera della Sommara per essere sottoposta al vaglio dei razionali, i quali verificavano la corrispondenza tra quanto scritto sul registro e le diverse cautele presentate²¹. Di queste operazioni i maestri razionali lasciavano traccia sui quaderni contabili, nelle glosse marginali, e sulle ricevute, nelle note di rendicontazione (quasi sempre tergalì), dove si legge la formula *visa et assignata* seguita dalla segnalazione del *folio* del registro, ad indicare che la quietanza era stata esaminata ed era stata accertata la corrispondenza tra quanto scritto nella posta del quaderno controllato e l'apodissa che ne costituiva una prova²².

Riassumendo, sul verso delle ricevute erano presenti diversi tipi di note:

- il sommario: una sintesi delle informazioni relative al negozio giuridico, di mano dell'ufficiale periferico debitore e, in qualche caso, a cura del redattore del documento (solitamente il notaio)²³.
- le note di rendicontazione, ossia le note apposte in sede di revisione dagli ufficiali della Sommara che certificavano di aver visionato la ricevuta con la formula *visa et assignata* e l'assegnavano, cioè la collegavano al foglio del registro esaminato.

4. Caratteri formali intrinseci

Per quanto concerne le modalità di redazione, le ricevute qui prese in esame si possono raggruppare in tre tipologie documentarie principali cioè: la *puplica apodixa/apoca*, redatta da un notaio in forma di *instrumentum* con tutte le relative garanzie di validità, la ricevuta in forma epistolare e infine la ricevuta in calce ad un mandato²⁴. Ciascuna tipologia, inoltre, presenta delle peculiarità e dei sottotipi.

²¹ Sulla ricostruzione delle procedure amministrative attraverso le note apposte sui documenti SENATORE 2019.

²² « Ass(ignavit) apocam dicti Petri Ieronimi datam 18 iulii 1489 de recepto »: Napoli, Archivio di Stato, *Sommara* (d'ora in poi *Sommara*), *Dipendenze*, I, 551/6, c. 8.

²³ Il sommario è di mano del notaio che ha stilato il documento in *Carte aragonesi varie*, IV, 36. A volte sul verso sono presenti due sommari, di cui uno è opera dell'ufficiale periferico o del notaio redattore dell'apodissa e l'altro è vergato dai razionali regi, come nella ricevuta del 31 dicembre 1454 del credenziere Francesco Ramolo (*ibidem*, IV, 64).

²⁴ Ogni tipologia individuata potrebbe poi essere suddivisa ulteriormente in relazione al tipo di negozio di cui la quietanza provava l'adempimento, o riguardo al ruolo del creditore, o ancora all'ufficio del debitore. Ad esempio è pervenuto un cospicuo numero di apodisse destinate ai mastri portolani, responsabili delle saline e dei traffici commerciali marittimi.

a. *La puplica apodixa*

Redatte come un *instrumentum* notarile le *puplicae apodixae* erano accomunate tutte dalla presenza delle sottoscrizioni del notaio, del giudice ai contratti e dei testimoni, così come previsto dalla Const. I, 82 *De fide instrumentorum* (Fig. 9); tant'è che mancando uno di questi elementi di convalida, la scrittura poteva essere definita dallo stesso estensore del documento come una *apodixa privata* (*presens apodixa ut privata in defectu iudicis quo ad presens caret in dicta terra Coroliani*)²⁵ o qualificata semplicemente come *apodixa* o *scripta*.

Inoltre, nel caso di smarrimento o distruzione di una *puplica apodixa* che era stata consegnata regolarmente al debitore, il notaio poteva redigerla nuovamente, estraendo il documento *ex novo* dai suoi protocolli e dotandolo d'un valore giuridico pari a quello della quietanza originale²⁶.

Riguardo alla struttura di questa tipologia di ricevuta, dal tenore spesso impostato in forma oggettiva e solo occasionalmente con la scelta della prima persona, constatiamo che il protocollo, aperto raramente da un'invocazione verbale²⁷ e/o simbolica, è costituito dalla data cronica (espressa in anno, giorno, mese, indizione bizantina e, a volte, anno di regno del sovrano) e topica, dalla presentazione del giudice, del notaio e dei testimoni, e infine dalla formula dichiarativa *coram me/nobis, in nostra presencia*.

Il testo è introdotto dalla *notificatio* (*notum facimus et testamur; notum facimus et testamur et in veritate testimonio*), alla quale è legato il *quod* dichiarativo, seguito dall'indicazione del giorno e del luogo in cui era avvenuto il pagamento e dalla presentazione delle due parti, creditore e debitore (*quod predicto die ibidem in nostri et testium predictorum presencia personaliter constituti*). Nella *dispositio*, dove i verbi dispositivi sono sempre *habere et recipere* (perlopiù nell'infinito passato *habuisse et recepisse*, talvolta anche *habuisse et manualiter recepisse*) quindi, il creditore dichiara di aver ricevuto dal debitore la somma di denaro o i beni oggetto del negozio, indicandone la quantità, in lettere e in cifre, e specificando il motivo del versamento. Dopo la *dispositio*, e ad essa collegata con l'avverbio *unde*, segue la *corroboratio* che annuncia le soluzioni adottate per garantire l'autenticità dell'apodissa: generalmente in questa

²⁵ *Carte aragonesi varie*, IV, 110. È attestata anche una ricevuta redatta in forma di *instrumentum*, ma senza notaio – *in defectu plubici notarii* – con la sottoscrizione dei testimoni (*ibidem*, IV, 92).

²⁶ « alia extracta et confecta per manus mei notarii supradicti ad supradicti domini magistri portulani instantiam et per ipsum deperdit et ammissa ut asseruit » (*ibidem*, IV, 129).

²⁷ L'invocazione verbale dominante è *In nomine Dei*, ma sono attestate anche le forme *In nomine domini nostri Iesu Christi Dei eterni* e *In nomine Dei omnium conditoris* (*ibidem*, I, 2; IV, 63).

parte del documento è inserita la dichiarazione di avvenuta compilazione della ricevuta munita delle sottoscrizioni del notaio, del giudice e dei testimoni, *ad futuram et rei memoriam* e *ad cautelam* delle persone interessate e *ad certitudinem* della regia curia. Talvolta nella *corroboratio* affiora il concetto di *rogatio*, cioè della richiesta fatta al notaio di redigere la ricevuta (*ego prefatus Franciscus puplicus ut supra notarius quam premissis omnibus vocatus et rogatus interfui ac meo solito et consueto signo signavi*)²⁸.

Nell'escatocollo vi sono le sottoscrizioni del notaio, il *signum* notarile, le sottoscrizioni del giudice e dei testimoni, così come previsto dalla Const. I, 80 *De instrumentis conficiendis*.

Il testo, inoltre, poteva presentare clausole accessorie a garanzia del debitore, tra le quali la rinuncia da parte del creditore alle eccezioni che avrebbe potuto opporre per invalidare la ricevuta e impugnarla, quindi, in giudizio (*renuncians ... omni vi, dolo, metu et fraude; omni vi, dolo, metu et suasionem cessantibus*)²⁹; a volte era ritenuto sufficiente aggiungere al testo alcune espressioni, come *dante, solvente, numerante*, associate al nome del debitore, cioè attestanti le azioni compiute da questo, per escludere il ricorso a future eccezioni (*non numeratae pecuniae; non habitae et non receptae pecuniae; non solutae pecuniae*). Queste quindi potevano avere portata generale, da sollevare cioè per ogni tipo di negozio, come l'*exceptio doli mali*, oppure potevano essere specifiche come l'*exceptio non numerate pecuniae* sul denaro non versato (C. 4. 30. 14,2)³⁰.

La maggiore articolazione del testo, con l'aggiunta di clausole o di inserti, a volte dipendeva dalle particolarità del negozio giuridico che si andava a sciogliere, come il mutuo³¹. Nel Mezzogiorno aragonese la somma prestata poteva essere restituita in più *tran-*

²⁸ Apodissa redatta a Trani il 20 dicembre del 1465 dal notaio Francesco di Giovanni di Trani: *Carte aragonesi varie*, V, 135. Nella ricevuta del 30 aprile del 1452 scritta dal notaio Stefano di Giovanni *de Lecto* alla dichiarazione del creditore di aver commissionato la stesura dell'atto segue quella del notaio di aver stilato la ricevuta in seguito alla richiesta a lui avanzata (« hanc apodissam exinde fieri feci per manus notarii Stefani supradicti cum subscriptione predicti iudicis ac subscriptorum testium subscriptionibus legitime roboratam ... ego prefatus notarius qui premissis omnibus vocatus, rogatus interfui me scripsi et solito signo signavi »). *Ibidem*, IV, 42.

²⁹ Tra le varianti attestate: « nullis, ut dixit, vi, dolo, metu, fraude ac aliqua calliditate cohaeta aut suasionem deceptus »; « Et nihilominus renuncio excepcioni non recepte et non habite dicte quantitatis pecunie et non excepcioni iusti ponderis, vi, doli, mali, metus et in factum omni legum et iuris auxilio et beneficio quo melius possem iuvari »: *Carte aragonesi varie*, IV, 63; *ibidem*, 34.

³⁰ La quietanza infatti poteva essere impugnata dal creditore solo nei modi e termini dell'*exceptio non numerate pecuniae*: *Codex*, pp. 169, 170.

³¹ Non è presente, sembrerebbe, alcun riferimento all'annullamento o alla cassazione dell'obbligazione nel testo dell'apodissa, a differenza di quanto avveniva a Venezia, v. CALLERI, PUNCUH 2002, p. 796.

ches, per ognuna delle quali veniva rilasciata dal creditore una quietanza³². Nella prima di queste ricevute doveva essere inserito il testo del mandato debitorio, l'ordine cioè che il sovrano, impegnandosi alla restituzione del prestito al creditore, rivolgeva al funzionario che con le entrate del proprio ufficio si sarebbe occupato dell'estinzione del debito (Fig. 10). Nelle ricevute successive alla prima era posta solo la notizia del mandato debitorio:

recuperando a nobis seu illo cui pro vobis dictas soluciones faciat apochas oportunas seu apodissas de soluto in quarum prima tenor huiusmodi totaliter sit insertus in aliis vero solum fiat mensio specialis³³.

L'inserzione nel testo di un documento³⁴ o la menzione degli estremi dello stesso è riscontrato anche nelle ricevute attestanti l'esenzione dalle imposte sull'esportazione di vettovalie o di beni materiali al di fuori del regno, così come previsto dalla legislazione angioina³⁵, o nelle apodisse relative al pagamento in più *tranches* dello stipendio agli ufficiali della Magna Curia Vicaria, grande tribunale del regno³⁶.

A volte i cambiamenti nel tenore del documento sono meno evidenti e 'invasivi' rispetto ai casi suddetti e si riducono solo all'impiego di formule che richiamano antichi istituti giuridici. Così quando si dovevano estinguere contemporaneamente più obbligazioni, anche a diversi creditori, si ricorreva alla stipulazione aquiliana (dal nome del giurista romano Aquilio Gallo) che le trasformava in un'unica obbligazione *verbis* (orale, quindi fittizia)³⁷ da estinguersi con l'*acceptilatio*: è quanto si riscontra, ad esempio, nelle quietanze rilasciate al castellano e ai servitori di un *castrum* per il loro salario.

All'interno del genere documentario della *puplica apodixa* sono stati individuati dei gruppi di quietanze redatte in varie località calabresi (Acri, Longobucco, Rossano), e pugliesi (Lecce, Manfredonia, Trani)³⁸. Quasi tutte presentano l'annotazione del giudice e dei presenti (*notitia testium*) distaccata dal testo, solitamente in basso a

³² Il sovrano (mutuatario), spesso, anziché restituire denaro elargiva franchigie corrispondenti all'importo da versare al mutuante (mercante, feudatario, università).

³³ *Carte aragonesi varie*, IV, 79 e 64.

³⁴ Sulla diffusione dell'inserito nella documentazione aragonese v. SENATORE 2025.

³⁵ *Carte aragonesi varie* IV, 63; VI, 222.

³⁶ Questo metodo di pagamento è illustrato anche nel privilegio del 22 agosto del 1448 con cui il Magnanimo nominò Francesco de Russis di Campli giudice della Magna Curia Vicaria: Barcellona, Archivio de la Corona de Aragón, *Cancillería, Registros*, 2913, cc. 50v-51v.

³⁷ In questo procedimento era applicato il principio del *contrarius actus*: gli effetti giuridici di un atto potevano essere sciolti da un atto contrario che presentava le stesse formalità, v. ANKUM 1998, p. 284.

³⁸ *Carte aragonesi varie*, V, 179; VII, 352.

destra del foglio e raramente al centro, e recano nel formulario traccia di un'interrogazione rivolta dal debitore al creditore:

ad interrogationem eis legitime factam prefati syndici sponte et voluntarie coram nobis confessi fuerunt et sunt nomine et pro parte dicte universitatis (3 novembre 1456, Acri)³⁹

sponte ad interrogationem eis sollepniter et legitime factam per dictum (20 novembre 1457, Rossano)⁴⁰

ad interrogationem sibi coram nobis factam per dictum Florium (= *il debitore*), confexus fuit (= *il creditore*) ore proprio declaravit ... presenti dicto Florio audienti intelligenti et eum exinde interrogante (26 febbraio 1470, Trani)⁴¹

ad interrogationem sibi factam per affatum ... confexus fuit et sue vive vocis oraculo declaravit se recepisse et manualiter ac integre habuisse (16 marzo 1469, Trani)⁴²

In queste interrogazioni si potrebbe forse rintracciare un'eco dell'*acceptilatio*, ossia della remissione formale di un'obbligazione *verbis* resa in forma di dialogo, in cui vi doveva essere una corrispondenza tra domanda e risposta⁴³.

Le apodisse redatte a Trani presentano poi ulteriori peculiarità: stilate in un formato trasverso, riportano in alto e al centro del foglio, preceduta quasi sempre dall'invocazione simbolica, l'indicazione dell'anno (*secundum usum Trani*) in cifre romane di modulo maggiore rispetto al testo (Fig. 11).

Un sottotipo della ricevuta notarile è offerto dai registri di *puplicae apodixae*, in cui le apodisse sono redatte da due notai, probabilmente al servizio dell'amministrazione regia, e rilasciata agli ufficiali della dogana del sale di Salerno dai rappresentanti delle università della provincia di Principato per la quantità di sale ricevuta, in seguito al pagamento di mezzo tomolo a fuoco. La ricevuta, dunque, veniva redatta per essere raccolta in registro, come dimostra la disposizione della scrittura sulla pagina, funzionale a far trovare velocemente le informazioni più importanti: nel margine superiore, in posizione centrale, ricorrono il nome della località e la quantità di tomoli di sale corrisposta. Di questa categoria di ricevute sono pervenuti dei fogli sciolti e un registro rilegato, mutilo delle prime carte, restaurato nel 1952

³⁹ *Ibidem*, IV, 82.

⁴⁰ *Ibidem*, IV, 104.

⁴¹ *Ibidem*, V, 206.

⁴² *Ibidem*, V, 179.

⁴³ L'*acceptilatio* è, secondo Gaio, la remissione formale di un debitore obbligato *verbis* fatta in forma di dialogo: «Quod ego tibi promisit habesne acceptum?» «habeo» (Gaio, Inst. 3, 169). Sull'*acceptilatio in scriptis*, diffusa nelle province orientali v. ANKUM 1998, p. 273.

(il che non consente uno studio delle caratteristiche materiali come il metodo di rilegatura o la preparazione eventuale della pagina ecc.).

b. *La ricevuta in forma di lettera patente*

Un secondo tipo di quietanze esaminate è la ricevuta in forma di lettera patente, quasi sempre in volgare, di pugno del creditore o di uno scrivano. Redatta in forma soggettiva, questa tipologia presenta un testo agile e sintetico, comprendendo quasi sempre soltanto gli elementi strettamente indispensabili per l'intelligenza del documento (Fig. 12). La ricevuta epistolare poteva essere aperta dalla *datatio* cronica, espressa in giorno, mese e indizione (l'anno spesso è nell'escatocollo), oppure direttamente dalla dichiarazione del creditore di aver ricevuto dal debitore la somma o il bene oggetto dell'obbligazione (*confesso et declaro havere recepto et manualmente havuto da; confesso avere recepto et manualiter avuto da lo*)⁴⁴. Talvolta il formulario presenta alcune integrazioni: così la necessità, già incontrata, di estinguere più obbligazioni contemporaneamente, risolta negli atti notarili con il ricorso alla stipulazione aquiliana, nelle ricevute epistolari viene affrontata annullando esplicitamente tutte le ricevute precedenti ed inserendo l'espressione *cassando et annullando qualsevole altra podissa*⁴⁵.

In generale le ricevute, rilasciate tanto dagli ufficiali (minori e centrali) quanto dai privati, recano sigillo e firma, o il solo sigillo quando sono autografe (sono i casi di un credenziere e del percettore generale Pascasio Diaz Garlón)⁴⁶; diversamente per le apodisse emesse da privati, o da ufficiali, redatte con il ricorso a scrivani e a professionisti della scrittura, le sottoscrizioni autografe dei testimoni rimangono un elemento fondamentale di validazione del documento⁴⁷.

⁴⁴ *Carte aragonesi varie*, VI, 242; IV, 43.

⁴⁵ *Ibidem*, V, 184. Nella ricevuta del percettore generale Pascasio Diaz Garlón del 27 marzo 1469, rilasciata al regio portolano di Puglia Tristan de Queralt, dunque, si legge: « per tenore de la presente ultima et finale podissa confesso havere recepto da lo magnifico Tristano de Queralt regio secreto et mastro portolano ... et su per la mia provisione del officio de mastro de sale de le saline de Manfridonie del anno proxime passato de la prima indic(ione), et per sua cautela et certeça de la regia camera de la Sumaria ho facta et scripta de mia propria manu la presente ultima et finale podissa cassando et annullando omne altra cautela et scriptura che per la dicta provisione o parte de quella havesse et in testimonio de questo me ho in la presente subscripto de mia manu propria et fattonce imprimere lo sigillo solito de le mie arme ».

⁴⁶ La ricevuta autografa del credenziere Andrea de Parisio rilasciata al regio portolano di Puglia Tristan de Queralt presenta un sigillo aderente di cera sotto carta: *ibidem*, V, 183.

⁴⁷ La ricevuta di Antonio Giacomo Tocco di Sulmona fu redatta da Luigi di Colantonio da Sulmona, perchè lo dicto Antonio non sape scrivere: *Carte aragonesi varie*, VI, 266.

A partire dagli anni Ottanta le ricevute in forma di lettera, sempre in volgare, sono vergate in alcune località dal mastrodatti o da uno scrivano direttamente su un registro, con la sottoscrizione dei testimoni (Fig. 13)⁴⁸.

c. *La ricevuta in calce ad un mandato*

Infine l'ultimo tipo di quietanza incontrato è la ricevuta in calce all'ordine di versamento della curia regia e alla dichiarazione di un testimone dell'avvenuto pagamento redatti su un unico foglio con il mandato debitamente sigillato e firmato (Fig. 14)⁴⁹.

5. *Ricevute di un'amministrazione signorile*

Nel campione di ricevute esaminate (comprese dal 1442 al 1497) al fine di comprendere l'intero Mezzogiorno sono state incluse anche quelle emesse a favore di un'amministrazione signorile, relative alla Terra d'Otranto e Capitanata negli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento. Le tre tipologie individuate (*publica apodixa*, ricevuta epistolare, ricevuta in calce ad un mandato) sono attestate nella documentazione contabile del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo⁵⁰, ma con delle peculiarità. La data è espressa sempre in giorno, mese e indizione bizantina (non c'è mai il riferimento all'anno) e sul *recto*, staccata dal testo, trova posto la somma di denaro o la quantità di beni ricevuti in cifre⁵¹, insieme alle note di archiviazione e di rendicontazione dei razionali del principe⁵²; sul *verso* è indicato il sommario⁵³. L'attestazione di queste tre tipologie di ricevute nel principato di Ta-

⁴⁸ Si veda il « Quaternus apotissarum computi Ioannis Antonii de Bernardo commissarii et thesaurarii fabrice terre Coriliani productus in computo anni vi^e indictionis », quaderno con le ricevute rilasciate al tesoriere per le spese del castello di Corigliano Calabro (CS): *Sommaria, Dipendenze*, I, 202/bis/4, o il « Quaternus apodixarum exitus facti per Bernardum de Garocio regium erarium terre Calcianii in presenti anno XI^e ind(ictionis) in omnibus negociis curie in dicta terra Calciani » contenente le quietanze rilasciate all'erario di Calciano (MT): *Sommaria, Dipendenze*, I, 562/6.

⁴⁹ *Carte aragonesi varie*, VII, 422.

⁵⁰ Sulla produzione documentaria nel Principato di Taranto si v. le edizioni di fonti e gli studi pubblicati dal Centro di Studi Orsiniani, i numerosi contributi di Carmela Massaro, di Serena Morelli, di Luciana Petracca, e i saggi di AIRÒ 2008, ALAGGIO 2017. Di prossima pubblicazione è un articolo sulle apodisse nel principato di Taranto a cura di chi scrive.

⁵¹ *Sommaria, Dipendenze*, II, 547, cc. 35, 49r, 52; *Dipendenze*, I, 624/2, c. 20r.

⁵² Nella ricevuta autografa del capitano di Venosa del 9 novembre 1449, sono presenti sul *recto* le note dei revisori « assignata et facta » e « unc. VI » (*Sommaria, Dipendenze*, II, 547, c. 35r).

⁵³ « Apodixa domini Iohannis Mancali capitani Venusii etc. de unciis sex » (*ibidem*).

ranto e le specificità riscontrate confermano quindi la circolazione dei modelli regi e mostrano la capacità di adottare soluzioni, a volte originali, da parte delle amministrazioni signorili nella redazione delle scritture contabili.

In conclusione le ricevute, redatte in forma di *instrumentum* o di lettera, rilasciate *ad certitudinem regie curie* e per garanzia dell'ufficiale pagatore, nella varietà dei negozi relativi allo scioglimento di un'obbligazione (compravendita, locazione di attività, mutuo) e nelle soluzioni adottate, rispondendo alle comuni esigenze e pratiche giuridico amministrative, favoriscono una migliore comprensione del funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Pur riguardando un arco cronologico piuttosto circoscritto, la struttura dei documenti analizzati rivela caratteristiche simili: alcuni elementi (ossia il riferimento nel testo ad un dialogo e la *notitia testium* in basso a destra)⁵⁴ meriterebbero qualche riflessione in più, in considerazione delle regioni in cui vennero redatte, ossia Calabria e Puglia, aree geografiche che risentirono in maniera più cospicua di altre dell'influenza bizantina nella redazione dei documenti privati, data la presenza di monasteri basiliani, recettori e centri propulsori della cultura greca e dove, presumibilmente, dovevano essere facilmente ancora accessibili formulari bizantini⁵⁵.

FONTI

BARCELONA, ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

- *Cancillería, Registros*, 2913.

NAPOLI, ARCHIVIO DI STATO

- *Carte aragonesi varie*, I, 2; III, 5; IV, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 63, 64, 79, 82, 84, 92, 99, 100, 104, 110, 129; V, 107, 135, 171, 179, 183, 184, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 206, 208; VI, 222, 242, 266; VII, 352, 422; IX, 588, 603; X, 1-33.

- *Sommaria, Dipendenze*, I, 202/bis/4; 551/6; 562/6, 609/3; 624/2.

- *Sommaria, Dipendenze*, II, 547.

⁵⁴ La *notitia testium*, presente già nei papiri ravennati del VIII secolo, è stata collegata – in quel caso – alle disposizioni giustinianee della *Auth.* 76 sulla presenza di testimoni. *Novellae*, p. 363.

⁵⁵ Sull'immigrazione di monaci basiliani nelle province di Terra d'Otranto e di Calabria e in Sicilia in seguito alle persecuzioni iconoclaste v. BRANDILEONE 1886, p. 74. Nel 1401 in Terra d'Otranto venne redatto da un prete di nome Matteo l'ultimo documento privato in lingua greca: AMELOTI 1989, pp. 1041-1051.

BIBLIOGRAFIA

- AIRÒ 2008 = A. AIRÒ, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464-20 febbraio 1465)*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, Firenze 2008 («Reti Medievali Rivista», IX), pp. 1-40.
- ALAGGIO 2017 = R. ALAGGIO, *La produzione della cancelleria dei principi di Taranto nella prima metà del XV secolo*, in *Istituzioni, scritture e contabilità 2017*, pp. 217-239.
- AMELOTTI 1989 = M. AMELOTTI, *Il documento notarile greco in Italia meridionale*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, pp. 1041-1051.
- ANDREAU 1974 = J. ANDREAU, *Les affaires de Monsierur Jucundus*, Rome 1974 (Publications de l'École française de Rome, 19).
- ANKUM 1998 = H. ANKUM, *La forma dell'acceptilatio nella realtà giuridica di Roma nel periodo classico*, in «Revue internationale des droits de l'antiquité», 45 (1998), pp. 267-285.
- ASTUTI 1952 = G. ASTUTI, *Contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale*, Milano 1952.
- BISCARDI 1982 = A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982.
- BERTRAND 2015 = P. BERTRAND, *Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et empire, 1250-1350)*, Paris 2015 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 138).
- BRANDILEONE 1886 = F. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, in «Archivio giuridico», XXXVI (1886), pp. 62-101, 238-291.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, CCXXVII).
- CALLERI, PUNCUH 2002 = M. CALLERI, D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale, Bari, 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO, P. FIORETTI, Spoleto 2002 (Studi e ricerche, 2), pp. 273-376; anche in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/I), pp. 785-882.
- CARAVALA 1982 = M. CARAVALA, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medioevo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 95-176.
- Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli* = *Le Carte Aragonesi Varie nell'Archivio di Stato di Napoli. Regesti*, a cura di F. SENATORE e M.R. VASSALLO, in corso di stampa.
- Codex* = *Codex Iustinianus*, recognovit P. KRUEGER, Berolini 1892 (Corpus iuris civilis, II).
- COLESANTI, SANTORO 2008 = G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, in «Anuario de estudios medievales», 38 (2008), pp. 1009-1022.
- COLESANTI, SANTORO 2021 = G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *Registri della giustizia penale 2021*, pp. 373-391.

- Constitutiones regni* = *Constitutiones regni utriusque Siciliae*, Lugduni, sumptibus Iohannis Andreae de Bottis, 1559.
- DELL'ANNA 2016 = M.V. DELL'ANNA, *Il contributo del TLIO alla conoscenza delle lingue speciali, nell'italiano antico. Il caso del diritto*, in *Actes du XXVII^e Congrès international de linguistique et de philologie romanes. Section 5: Lexicologie, phraséologie, lexicographie*, eds. R. COLUCCIA, J.M. BRINCAT, F. MÖHREN, Nancy 2016, pp. 207-217.
- DELLE DONNE 2012 = R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Documents du commerce* 2018 = *Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XII -XVII^e siècle)*, a cura di C. MANTEGNA, O. PONCET, Rome 2018 (Collection de l'École française de Rome, 550).
- DRAGO TEDESCHINI 2022 = C. DRAGO TEDESCHINI, *Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (sec. XIII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 499-518.
- Formularium curie Caroli secundi* = 1306-1307. *Formularium curie Caroli secundi*, a cura di B. MAZZOLENI, Napoli 1980 (*I Registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, XXXI).
- Giustizia, istituzioni e notai* 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- GUALAZZINI 1957 = U. GUALAZZINI, *Obbligazioni (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, a cura di A. AZARA, E. EULA, Torino 1957, pp. 570-581.
- Istituzioni, scritture e contabilità* 2017 = *Istituzioni, scritture e contabilità: il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. LAZZARINI, A. MIRANDA, F. SENATORE, Roma 2017 (I libri di Viella, 259).
- Konstitutionen Friedrichs II* = *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. STURNER, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica, Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum).
- LAZZARINI 2016 = I. LAZZARINI, *De la "révolution scripturaire" du Duecento à la fin du Moyen Âge: pratiques documentaires et analyses historiographiques en Italie*, in *Le Moyen Âge dans le texte*, a cura di B. GRÉVIN, A. MAIREY, Paris 2016 (Éditions de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 141), pp. 277-294.
- LAZZARINI 2021 = I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture. Il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021 (La storia. Temi, 84).
- MELCHIONNO 2024 = C. MELCHIONNO, *Il lessico nei testi giuridico-amministrativi del Regno di Napoli (XV secolo)*. Tesi di dottorato di ricerca in Testi, Tradizioni e Culture del Libro. Studi italiani e romanzi (XXXVI ciclo), Scuola Superiore Meridionale, tutor F. Montuori, cotutor F. Senatore, Napoli 2024.
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, in «*Scrineum*», 1 (2003), pp. 5-112.

- NICOLAJ 2018 = G. NICOLAJ, « Cho 'l nome di Dio e di Ghuadangno ». *Invito alle carte dei mercanti*, in *Documents du commerce* 2018, pp. 1-11.
- Novellae* = *Novellae*, recognovit R. SCHOELL, opus Schoellii morte interceptum absolvit G. KROLL, Berolini 1895 (*Corpus iuris civilis*, III).
- Ordine, calcolo e "ragione"* 2025 = *Ordine, calcolo e "ragione" nell'Italia tardo medievale*, 1, *Economia, giustizia e formazione*, a cura di E. MACCIONI, S. TOGNETTI, Roma 2025 (I libri di Viella, 541).
- Papiri della Società Italiana* 2018 = *Papiri della Società Italiana volume diciassettesimo (PSI XVII) n° 1654-1715*, a cura di F. MALTOMINI, S. RUSSO, M. STROPPA, Firenze 2018 (Edizioni dell'Istituto Papirologico « G. Vitelli », 8).
- PETRACCA 2022 = L. PETRACCA, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia (sec. XV). La violenza sulle donne nei testi giudiziari*, in « *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani* », n.s., XI (2022), pp. 77-90.
- PETRACCA 2024 = L. PETRACCA, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma 2024 (I libri di Viella, 507).
- Potere messo per iscritto = Il potere messo per iscritto. Scritture e funzionamenti nel Regno di Napoli (XIV-XVI secolo)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, in corso di stampa.
- Procedure e scritture giudiziarie* 2026 = *Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XIV-XVI sec.)*, a cura di G. BOCCHETTI, D. PASSERINI, F. SENATORE, Napoli 2026.
- Registri della giustizia penale* 2021 = *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Rome 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580).
- SAKELLARIOU 2011 = E. SAKELLARIOU, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, in « *Mediterranean historical review* », 26 (2011), pp. 31-50.
- SEGRÈ 1945 = A. SEGRÈ, *L'obbligazione letterale nel diritto greco e nel diritto romano*, in « *Aegyptus* », 25 (1945), pp. 63-108.
- SENATORE 2017 = F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli documentari, le suppliche*, in *Istituzioni, scritture e contabilità* 2017, pp. 113- 145.
- SENATORE 2018 = F. SENATORE, *La corrispondenza interna nel regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della Sommaria*, in *Carteggi fra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, a cura di A. GIORGI, K. OCCHI, Bologna 2018 (Fonti dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 13), pp. 215-258.
- SENATORE 2019 = F. SENATORE, *Les mentions hors teneur dans les actes du royaume aragonais de Naples (1458-1501)*, in *Le discret langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au XVII^e siècle*, études réunies par O. CANTEAUT, Paris 2019 (Études et rencontres de l'École des chartes, 55), pp. 511-547.
- SENATORE 2023 = F. SENATORE, *Come (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale? Su un progetto di ricerca dedicato alle 'forme testuali del potere'*, in « *Studi di Storia Medievale e Diplomatica* », n.s., VII (2023), pp. 479-505.
- SENATORE 2025 = F. SENATORE, *Le influenze iberiche sulle istituzioni nel regno di Napoli (1435-1516)*, in *L'Italie du long Quattrocento. Influences, interactions, transformations. Première rencontre: le politique*, sous la direction de A. MARCHANDISSE, P. SAVY, L. VISSIÈRE, Rome 2025 (Collection de l'École française de Rome, 625), pp. 129-160.




Fig. 1 - Napoli, Archivio di Stato, Carte aragonesi varie, V, 171. Ricevuta aperta. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 2 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IV, 37. Ricevuta piegata, con sommario e note di rendicontazione. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 3 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, V, 206. Sommario. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 4 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IX, 603. Sommario. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 5 - Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze*, I, 609/3. Metodi di archiviazione: ricevuta unita ad altre cautele. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 6 - Metodi di archiviazione: ricostruzione del 'metodo a libro'. Immagine © Maria Rosaria Vassallo




Fig. 7 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, IV, 100. Metodi di archiviazione: 'metodo a libro'. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 8 - Napoli, Archivio di Stato, *Sommaria, Dipendenze*, I, 32. Ricevuta in registro. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 9 - Napoli, Archivio di Stato, *Carte aragonesi varie*, V, 99. *Publica apoca*. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.




Fig. 10 - Napoli, Archivio di Stato, Carte aragonesi varie, IV, 79. Ricevuta con inserto un mandato debitorio. Su concessione del Ministero della Cultura, Archivio di Stato di Napoli.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo ha per oggetto le ricevute rilasciate all'amministrazione aragonese, spesso allegate alla documentazione contabile come giustificativi di spesa, redatte da notai, da funzionari o da privati. La quietanza, infatti, emessa da un creditore a un debitore, costituendo una prova dei beni o delle somme di denaro percepiti, ossia accertando l'estinzione dell'obbligazione, era una delle *cautelae* che l'ufficiale regio consegnava alla Sommaria insieme al suo registro per la revisione dei conti. Della ricevuta, variamente denominata *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, *poliza*, si segue l'evoluzione nel tempo e nello spazio, e si esaminano struttura, lessico e aspetto materiale. Sono inoltre ricostruite le pratiche di redazione, di conservazione e di archiviazione, basandosi su gruppi di quietanze con caratteri omogenei.

Parole significative: Ricevuta; quietanza; *apoca*; Mezzogiorno aragonese.

The contribution focuses on receipts issued to the Aragonese administration, which were often attached to accounting documentation as proof of expenditure, and drafted by notaries, officials, or private individuals. A quittance, in fact, issued by a creditor to a debtor, serves as proof of the goods or sums of money received, thereby confirming the extinction of the obligation. It was one of the safeguards that the royal officer provided to the Sommaria along with his register for the review of accounts. Regarding the receipt, which was variously called *apocha*, *apodixa*, *apodissa*, *polisa*, or *poliza*, its evolution over time and space will be traced, examining its structure, lexicon, and physical appearance. Additionally, the practices of drafting, preservation, and archiving will be reconstructed, based on groups of receipts with homogeneous characteristics.

Keywords: Receipt; Quittance; *apoca*; Aragonese South.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Valentina Ruzzin

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: Piazza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare aprile 2026
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)